

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1929

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1995

Modifica delle circoscrizioni provinciali dell'Umbria

ONOREVOLI SENATORI. - La Regione dell'Umbria è composta da due circoscrizioni provinciali, quella di Perugia e quella di Terni, tra loro fortemente squilibrate, sia dal punto di vista demografico, che territoriale.

Questa condizione è stata fonte di non poche penalizzazioni per l'Umbria meridionale, per quell'area, cioè, che comprende la provincia di Terni ed i comuni dello spoletino e della Valnerina.

Ne è derivata, negli ultimi dieci anni, la formazione di un vasto movimento di opinione favorevole ad una ridefinizione degli ambiti territoriali delle circoscrizioni provinciali umbre.

Tale movimento ha trovato espressione, in un primo tempo, nella proposta della istituzione di una terza provincia, comprendente i comuni di Foligno, Spoleto, Norcia e viciniori. L'ampio dibattito prodottosi al riguardo ha, peraltro, dimostrato la concreta impraticabilità di questa ipotesi.

Sicchè, nel più recente passato, soprattutto ad opera di comitati appositamente costituiti a Spoleto ed a Terni, si è avanzata la proposta di modificare i confini delle due attuali circoscrizioni provinciali lasciandone inalterato il numero, così da estendere il territorio della provincia di Terni ai comuni di Spoleto e viciniori ed a quelli compresi nella zona della Valnerina. Il presente disegno di legge si muove in questo ordine di idee, nella consapevolezza che a favore della tesi qui sostenuta militino molteplici, decisive ragioni.

Innanzitutto, l'area ternana e quelle dello spoletino e della Valnerina sono legate da risalenti vincoli culturali e di scambi sociali e commerciali. In secondo luogo, collegamenti stradali e ferroviari tra tali zone sono sicuramente migliori rispetto a quelli che consentono ai cittadini di Spoleto e della Valnerina di raggiungere Perugia, loro attuale capoluogo di provincia. Si consideri, al riguardo, che la città di Spoleto dista appena 28 chilometri da Terni ed oltre 60 da Perugia e che i centri della Valnerina sono situati, al pari di Terni, su quella antica direttrice che portava

e porta dal mare Adriatico delle Marche meridionali a Roma, mentre sono separati dall'Umbria nord-occidentale da una notevole catena montuosa. Infine, le tre aree in discorso - quella ternana, quella spoletina e quella della Valnerina - presentano caratteristiche socio-ambientali complementari tra loro, così da poter valorizzare ciascuna le altre, determinando un maggior beneficio per le singole comunità locali interessate.

Peraltro, la presente proposta non intende in alcun modo prescindere dalla considerazione della volontà dei cittadini che ne sono destinatari ed anzi, nello spirito dell'articolo 133 della Costituzione, si auspica che gli stessi siano chiamati ad esprimere il loro parere in proposito attraverso lo strumento del referendum consultivo.

Popolazione residente (*)

Campello sul Clitumno	2.273
Cascia	3.238
Castel Ritaldi	2.521
Cerreto di Spoleto	1.177
Giano dell'Umbria	3.190
Monteleone di Spoleto	663
Norcia	4.726
Poggiodomo	220
Preci	1.061
Sant'Anatolia di Narco	548
Scheggino	493
Sellano	1.337
Spoleto	37.763
Vallo di Nera	450
Totale . . .	59.660

(*) Dati estratti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1993, n. 146

Aree	Popolazione v.a	Residente %
Perugia (attuale) ..	588.781	72,5
Terni (attuale)	223.050	27,5
Perugia (nuova) ...	529.121	65,2
Terni (nuova)	282.710	34,8
Totale Umbria ...	811.831	100,0

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I comuni di Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera sono trasferiti dalla provincia di Perugia alla provincia di Terni.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

1. I Ministri rispettivamente competenti sono autorizzati a modificare, con proprio decreto, le circoscrizioni amministrative e giudiziarie, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1.

2. In conseguenza delle modificazioni di cui al comma 1, i Ministri competenti provvedono a modificare l'organico dei rispettivi uffici periferici, e le relative dotazioni finanziarie.

3. I Ministri competenti determinano la data e le modalità del trasferimento ai diversi uffici degli affari amministrativi pendenti, in relazione alle modificazioni di cui al comma 1. In caso di modifica delle circoscrizioni giudiziarie, il Ministro di grazia e giustizia determina le modalità del trasferimento degli affari civili e penali pendenti, escludendone comunque le cause civili già passate in decisione e i procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 3.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti rispettivamente alle province di Perugia e di Terni, a seguito della modi-

ficazione delle rispettive circoscrizioni, il Ministro dell'interno provvede, per l'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare in via provvisoria l'ammontare dei contributi erariali ordinari destinati alle due province, tenendo conto per il 90 per cento dell'entità della popolazione residente dei comuni di cui all'articolo 1, quale risultante dall'ultima rilevazione annuale dell'Istituto nazionale di statistica, e per il 10 per cento della superficie dei relativi territori. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà diversamente ripartito in conseguenza dell'attribuzione dei beni cui le singole quote del contributo stesso si riferiscono.